

vori pubblici che questo personale avrà la preferenza e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 46-D.

(È approvato).

Art. 46-F.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti di ingegnere allievo del Genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1° non abbiano superato il 30° anno di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole e istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del Genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 46-G.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522, sono estese all'Unione Messinese ed agli Enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

(È approvato).

Art. 46-H.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che la iscriverà nelle entrate

straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno per le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di lire 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-10, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-11 ad un apposito capitolo con la denominazione « Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. Rilevo che in questo articolo è incorso un errore di stampa. Dove è detto « i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno per le spese accessorie, ecc. » si deve dire « si comprenderanno fra, ecc. ».

PRESIDENTE. Con questa correzione, pongo a partito l'articolo 46-H.

(È approvato).

Art. 46-I.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1° gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con regio decreto.

(È approvato).

TITOLO III.

*Provvedimenti tributari e disposizioni generali.*

Art. 47.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia, sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

(È approvato).